



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 126/2024

sul ricorso in materia pensionistica n. **68870**, depositato in data
24 giugno 2022, proposto da

G. M. L. nata a OMISSIS ed ivi residente C.F. OMISSIS,
elettivamente domiciliata in Palermo via Simone Corleo, 32, presso
lo studio dell'avv. Angela Maria Gabriella Lombardo
(angelalombardo@legalmail.it; C.F. LMBNLM55M44B429X; tel.
0916119249), che la rappresenta e difende, giusta procura
rilasciata su foglio separato, depositato unitamente al ricorso
introduttivo;

contro

**Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e
dell'indennità di buonuscita del personale regionale – Fondo
Pensioni Sicilia**, in persona del Presidente *pro – tempore*,
costitutosi in proprio, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., con memoria
dell'Avv. Filippo Nasca, nato a Patti il 12.7.1967, nella qualità di
direttore generale *pro tempore* del FONDO PENSIONI SICILIA,
domiciliato per la carica in Palermo, viale Regione Siciliana n.

2246, indirizzo di posta elettronica certificata

fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it;

Per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione giurisdizionale
n. 1253 del 2-14/12/2021.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Rilevata, alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, l'assenza di
soggetti aventi titolo a comparire.

FATTO E DIRITTO

I. Con l'atto introduttivo parte ricorrente ha instaurato il
presente giudizio per chiedere l'esecuzione della sentenza in
epigrafe.

In particolare, lamentando la mancata esecuzione della stessa, ha
chiesto: - *ordinare al Fondo per il pagamento del trattamento di
quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale –
Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente pro – tempore o di
chi legalmente lo rappresenta, di eseguire la sentenza n.
1253/2021, emessa da codesta Corte dei Conti sez. giurisdizionale
per la Regione siciliana i dì 2-14/12/2021, provvedendo a
corrispondere all'istante le relative differenze economiche, oltre
interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla
maturazione dei singoli ratei al soddisfo; - nominare, ove occorra, un
commissario ad acta; - condannare il Fondo Pensioni Sicilia al
pagamento delle spese processuali. Salvo ogni altro diritto.*

II. In data 10 novembre 2022 il Fondo Pensioni Sicilia, nel
richiamare il giudizio pendente innanzi alla locale Sezione

d'Appello e l'ordinanza n. 32/A/2022 con la quale era stata disposta la sospensione dell'esecutività della decisione n. 1253 del 2021 del giudice di prime cure, ha concluso chiedendo: *“sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello, essendo la decisione di merito presupposto logico-giuridico fondamentale per la definizione del presente giudizio”*.

III. Nel corso dell'udienza del 24 novembre 2022, vista l'ordinanza n. 32/A/2022 della Sezione d'Appello, è stata disposta la sospensione del giudizio onerando, ai sensi dell'art. 107, la parte più diligente di riassumere il presente giudizio entro 3 mesi dal deposito della sentenza relativa al citato giudizio d'Appello.

IV. La locale Sezione d'Appello, con sentenza n. 211/A/2022 depositata il 13.12.2022, ha definito il relativo giudizio e nessuna delle parti onerate ha provveduto alla riassunzione del giudizio di ottemperanza.

V. Pertanto, d'ufficio, è stata fissata l'udienza odierna. Il Fondo pensioni con nota depositata il 25 febbraio 2024, nel confermare di aver dato esecuzione alla citata sentenza d'Appello, ha chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

VI. All'udienza del 21 marzo 2024 nessuno è comparso.

VII. Prima di procedere con l'esame del merito del ricorso deve osservarsi che l'art. 107, comma 1, c.g.c. stabilisce: *“Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se*

con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione”.

L'art. 111 c.g.c. rubricato “Estinzione del processo” ai commi 1-4, stabilisce, inoltre, che “Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.

3. Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura.

4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza

Nel caso in esame, nessuna delle parti ha manifestato interesse alla prosecuzione e/o riassunzione del giudizio nel termine di legge. Ne sia riprova il fatto che il presente giudizio è stato sospeso il 24 novembre 2022 e, nonostante la sentenza della locale Sezione d'Appello n. 211 sia stata pubblicata il 13 dicembre 2022, in

assenza di qualsivoglia attività processuale delle parti, si è reso necessario procedere alla fissazione d'ufficio dell'udienza del 21 marzo 2024.

Il giudizio, pertanto, in assenza di ogni valutazione sull'esecuzione della sentenza di cui si è chiesta l'ottemperanza, deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 111 c.g.c.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 marzo 2024

Pubblicata il 25 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

